



Assessorat des activités et des biens culturels,  
du système éducatif et des politiques  
des relations intergénérationnelles

Assessorato Beni e attività culturali,  
Sistema educativo e Politiche  
per le relazioni intergenerazionali

Prot. n. 694/ss

Aosta, 10 gennaio 2024

ORDINANZA DELL'ASSESSORE AI BENI E ATTIVITA' CULTURALI, AL SISTEMA EDUCATIVO E ALLE POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERREGIONALI RELATIVA ALLE MODALITA' PER LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

L'ASSESSORE AI BENI E ATTIVITA' CULTURALI, AL SISTEMA EDUCATIVO E ALLE POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERREGIONALI

Visto il d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;

vista la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;

visto l'art. 8 della l.r. 15 giugno 1983, n. 57, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi e alle commissioni giudicatrici;

visto l'art. 4 della l.r. 17 aprile 1990, n. 14, che disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici;

vista la l.r. 8 marzo 1993, n. 12, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;

visti i decreti del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 e n. 2575 del 6 dicembre 2023 recanti le disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge n. 73/2021 e successive modificazioni e integrazioni;

sentite le organizzazioni sindacali scolastiche in data 8 gennaio 2024 e il Consiglio scolastico regionale in data 8 gennaio 2024

ORDINA

ART. 1

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai

sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e successive modificazioni integrazioni, nel rispetto dei decreti ministeriali n. 205 del 26 ottobre 2023 e n. 2575 del 6 dicembre 2023, è formata da personale che abbia, di norma, conoscenza della lingua italiana e francese.

2. La commissione giudicatrici del concorso di cui al comma 1 sono integrate da un docente a tempo indeterminato di lingua francese, il quale partecipa con voto consultivo alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese.
3. Ogni commissario aggregato di lingua francese può far parte di più commissioni giudicatrici.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato scelto tra il personale non docente delle istituzioni scolastiche regionali o inquadrato nell'organico della Giunta regionale in servizio presso il Dipartimento Sovrintendenza agli studi e appartenente ad un livello funzionale non inferiore alla categoria B – B2, in servizio o a riposo da non più di tre anni.
4. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, la Sovrintendente agli studi provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui all'articolo 3, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

#### ART. 2

(Requisiti dei presidenti e dei commissari)

1. I presidenti delle commissioni di cui all'articolo 1 sono scelti tra il personale appartenente alle categorie individuate dal decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205, in data 26 ottobre 2023, in servizio in qualunque sede del territorio nazionale.
2. I componenti delle commissioni di cui all'articolo 1 sono scelti prioritariamente tra il personale docente, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205/2023, che presti o abbia prestato servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione.

#### ART. 3

(Costituzione delle commissioni)

1. Ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 1, la Sovrintendenza agli studi predispone un elenco, distinto tra presidenti e commissari, che abbiano segnalato la disponibilità, nonché tra personale in servizio e personale collocato a riposo. La Sovrintendente agli studi può disporre la nomina anche in difetto della preventiva segnalazione e di personale diverso da quello che si è segnalato.
2. Le commissioni, ivi compresi i membri aggregati ove previsti, sono nominate previo accertamento dei requisiti degli aspiranti.
3. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi alla Sovrintendenza agli studi, secondo le modalità e i termini determinati dalla Sovrintendenza stessa attraverso apposito avviso.
4. Gli elenchi degli aspiranti e i decreti di nomina delle commissioni sono pubblicati sul sito Internet della Sovrintendenza agli studi [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it), nella sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2023".

#### ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni nazionali, in quanto compatibili.

L'ASSESSORE

Jean-Pierre Guichardaz

*(documento firmato digitalmente)*